

PROGRAMMA ANNUALE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ED INCREMENTO FAUNISTICO NEL TERRITORIO DELL'ATC GE 2 LEVANTE

Riferimenti: Statuto dell'ATC GE 2 Levante, ai sensi Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e degli artt. 19 e seguenti della Legge Regione Liguria 1 Luglio 1994 n. 29 e successive modificazioni.

Premessa

Il territorio dell'ATC GE2 (da qui in avanti l'"Ambito") è stato oggetto di profondi cambiamenti nell'assetto e nello stato delle risorse naturali, conseguenza dell'evoluzione subita dalle attività agricole in esso praticate. Le caratteristiche orografiche, la frammentazione della proprietà e l'invecchiamento della popolazione hanno determinato crescenti difficoltà ad operare in agricoltura, provocando il progressivo abbandono delle campagne. A ciò ha fatto seguito, dopo una prima fase di colonizzazione del territorio operato da essenze erbacee, l'estendersi del bosco. Queste modificazioni hanno prodotto condizioni sfavorevoli alla piccola selvaggina stanziale compromettendone le capacità di sostentamento e riproduzione.

Sulla base di queste considerazioni l'Ambito, nel rispetto delle previsioni statutarie, formula il presente programma di miglioramento ambientale ed incremento faunistico, al fine di fornire contributi economici per interventi a ciò finalizzati su tutto il territorio di competenza.

ART. 1 SOGGETTI BENEFICIARI

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 7 comma 4 dello Statuto dell'ATC GE2 Levante le richieste per la concessione di contributi per la realizzazione di miglioramenti ambientali possono essere effettuate da:

- soggetti operanti ai fini di tutela e miglioramento faunistico (es. Enti, Associazioni Venatorie ecc.);
- imprenditori agricoli iscritti CCIAA ;
- imprenditori agricoli in possesso di sola partita IVA;
- proprietari o conduttori di terreni non rientranti nelle tipologie precedenti.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente programma:

- fondi chiusi;
- fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
- fondi all'interno di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) e AAV (Aziende Agroturistico Venatorie);
- aree protette che non ricadano nella pianificazione prevista dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

ART. 2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AMMESSI

Verranno considerati per l'ammissibilità i miglioramenti ambientali sotto riportati:

- a) realizzazione di colture "a perdere", per l'alimentazione della fauna selvatica secondo le indicazioni da richiedere preliminarmente all'ATC;
- b) coltivazione e/o manutenzione di siepi, cespugli ed alberi adatti al nutrimento ed alla riproduzione della fauna selvatica secondo le indicazioni da richiedere preliminarmente all'ATC;
- c) ripristino di terreni invasi da vegetazione infestante erbacea e/o arbustiva;
- d) sfalci, come segue:
 - d)1 effettuati nei luoghi o nelle immediate vicinanze dei siti dove l'Ambito riterrà opportuno utilizzare strutture di ambientamento selvaggina
 - d)2 effettuati nei luoghi o nelle immediate vicinanze dei siti dove l'Ambito prevede immissioni di selvaggina
 - d)3 effettuati in luoghi diversi dai precedenti, se obiettivamente idonei al miglioramento degli habitat e all'incremento della fauna.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo dovrà essere presentata all'Ambito entro il 31 agosto mediante appositi moduli di domanda dallo stesso forniti, debitamente sottoscritti in calce e recanti in allegato tutti i documenti ivi richiesti. **LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE PREVISTO, NON COMPLETE, NON FIRMATE, NON CORREDATE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI non verranno prese in considerazione.**

ART. 4 PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Il Comitato di Gestione dell'Ambito, entro il 31 dicembre esaminerà le domande ed approverà la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità sotto evidenziati. Detta graduatoria potrà essere consultata, su richiesta, da parte di tutti i richiedenti.

Il Comitato di Gestione ha l'autorità di accogliere parzialmente o respingere domande che ritenga non abbiano elevata rilevanza faunistico-venatoria riservandosi comunque di valutare insindacabilmente la valenza faunistica del tipo di intervento richiesto, escludendo le domande che ritenga non adeguatamente idonee al miglioramento dell'habitat e/o all'incremento della fauna selvatica.

Contributo accordabile:

per ciascuno degli interventi di miglioramento ambientale ammessi, i contributi verranno erogati sulla base dei seguenti scaglioni di superficie:

- per interventi di superficie minore o uguale a 10.000,00 metri quadri: fino a € 700,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2a) e 2b) e fino a € 500,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2c) e 2d) dell'art. 2

- per interventi di superficie compresa tra 10.000,00 e 30.000,00 metri quadri: fino a € 1.100,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2a) e 2b) e fino a € 900,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2c) e 2d) dell'art. 2

- per interventi di superficie superiore a 30.000,00 metri quadri: fino a € 1.500,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2a) e 2b) e fino a € 1.300,00 lordi per gli interventi di cui ai punti 2c) e 2d) dell'art. 2.

PER OGNI RICHIEDENTE NON POSSONO ESSERE ACCORDATI CONTRIBUTI PER IMPORTO SUPERIORE AD EUR 1.500,00 LORDI.

Il Comitato di Gestione ha facoltà di ridurre gli importi previsti ai capoversi precedenti al fine di ampliare la platea dei Richiedenti ammessi ai contributi.

Il Comitato di Gestione ha facoltà di derogare al presente programma laddove ne ravvisi l'importanza per il conseguimento di specifiche finalità considerate prioritarie dall'ATC Genova 2 Levante per progetti particolari che siano adeguatamente motivati ed istruiti.

Sulla base delle risorse disponibili verranno ammessi gli interventi effettuati dai soggetti richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) soggetti operanti per finalità di tutela e miglioramento faunistico;
- 2) imprenditori agricoli iscritti CCIAA;
- 3) imprenditori agricoli in possesso di sola partita IVA;
- 4) proprietari o conduttori non rientranti nelle tipologie precedenti.

I contributi verranno assegnati a scalare rispettando le priorità come sopra indicato, nel rispetto dell'importo complessivo di spesa annuale deliberato dal Comitato di Gestione dell'Ambito. Ove detto importo non dovesse risultare sufficiente per l'accoglimento di tutte le richieste risultate ammesse ed in caso di pari priorità, l'assegnazione sarà effettuata per sorteggio

ART. 5 CONTROLLI

Con la sottoscrizione della domanda ogni Richiedente autorizza l'Ambito, in piena discrezionalità, ad effettuare sopralluoghi - anche a campione ed anche con utilizzo di visualizzatori cartografici - allo scopo di verificare gli interventi effettuati sia in relazione alle tipologie che alle effettive superfici dichiarate.

ART. 6 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

L'ATC Genova 2 Levante non si assume alcuna responsabilità per inadempienze od infrazioni connesse alla realizzazione dei lavori e delle opere per le quali sono stati accordati i contributi.

ART. 7 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, pertanto il conferimento è da ritenersi obbligatorio. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatti salvi i casi relativi alle norme d'accesso ai documenti amministrativi. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati verrà effettuata solo in esecuzione ad obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Titolare del trattamento è l'ATC Genova 2 Levante, con sede in Corso Sardegna n. 326 R, 16142 Genova (GE). Si informa, infine, che l'interessato può esercitare i diritti di cui alla citata normativa, tra i quali il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco e l'aggiornamento dei dati trattati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento.